

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 3249/2008/(BEH)KM - Parziale rigetto di una richiesta di pagamento in un contratto

Decisione

Caso 3249/2008/(BEH)KM - Aperto(a) il 22/12/2008 - Decisione del 22/11/2010

Un'associazione tedesca aveva allestito una mostra in 28 regioni europee fra Bordeaux e Kiev e aveva ricevuto un finanziamento della Commissione nell'ambito di un programma correlato all'allargamento del 2004. Nel 2005 aveva chiesto una modifica al bilancio perché la mostra era stata allestita in più città di quelle inizialmente previste. Il bilancio avrebbe potuto essere modificato in due modi: con emendamento formale della convenzione di sovvenzione o, nel caso in cui le ridistribuzioni fra le linee di bilancio non superassero il 10%, informando la Commissione per iscritto.

Un funzionario della Commissione aveva accettato le modifiche proposte. Tuttavia, quando il denunciante ha chiesto il pagamento, la Commissione ha calcolato 52 035 EUR piuttosto che i 62 556 EUR richiesti. Il denunciante ha proposto obiezione, osservando che questo pagamento sembrava essere basato sul vecchio bilancio.

La Commissione ha spiegato che aveva accettato soltanto le modifiche fino al 10% per linea di bilancio perché non vi era stato un emendamento formale del bilancio. Quando il denunciante ha ricordato che il bilancio modificato era stato approvato dalla Commissione nel 2005, la Commissione ha accettato quel nuovo bilancio e ha pagato ulteriori 4 495 EUR. Tuttavia, ha rifiutato di accettare qualsiasi altra redistribuzione avanzata dal denunciante, poiché dette redistribuzioni non le erano state debitamente notificate.

Il denunciante si è rivolto al Mediatore sostenendo che la Commissione, a torto, aveva ridotto di 6 396 EUR il pagamento finale.

Il Mediatore ha osservato che le modifiche accettate dalla Commissione nel 2005 includevano anche una redistribuzione superiore al 10% di una linea di bilancio e che la Commissione non



aveva insistito sulla necessità di un emendamento formale. Ha anche appurato che la Commissione aveva accettato ridistribuzioni non superiori al 10% di linee di bilancio anche in casi in cui non aveva ricevuto una notifica preventiva prima della loro attuazione. Il Mediatore non ha compreso il motivo per cui un requisito che la Commissione era stata in grado di trascurare nel momento in cui aveva calcolato per la prima volta l'importo in questione potesse improvvisamente acquisire un'importanza decisiva al momento del calcolo dello stesso importo una seconda volta. Ha pertanto concluso che la Commissione non aveva fornito un resoconto coerente e ragionevole di come aveva trattato la richiesta di pagamento del denunciante.

Il Mediatore ha quindi formulato una proposta di soluzione amichevole, chiedendo alla Commissione di riconsiderare la richiesta di pagamento del denunciante. La Commissione ha accettato questa proposta e ha pagato al denunciante i restanti 6 025 EUR (rispettando così l'importo massimo per il contributo dell'UE fissato nella convenzione di sovvenzione), nonché 1 586 EUR di interessi.

Il Mediatore ha constatato con soddisfazione che era stata raggiunta una soluzione amichevole e ha archiviato il caso.

Il contesto della denuncia

1. Il denunciante, un'associazione tedesca, ha realizzato un progetto nell'ambito del programma PRINCE finanziato dalla Commissione, un programma di informazione volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle principali priorità politiche dell'Unione europea, come l'euro o l'allargamento. L'elemento centrale del progetto è stata una mostra mobile dal titolo "Via Regia — ciò che siamo, siamo anche attraverso gli altri". Ha evidenziato la storia e lo status attuale di 28 regioni europee lungo la "Royal Road" da Bordeaux a Kiev. Ai sensi della convenzione di sovvenzione, la Commissione ha convenuto di contribuire al 71,61 % dei costi per un importo non superiore a 291 183,06 EUR, ossia a un massimo di 208 520,27 EUR [1].

2. La convenzione di sovvenzione ("l'accordo") tra il denunciante e la Commissione conteneva due disposizioni sulle quali si potevano basare modifiche alle condizioni del contributo comunitario:

(i) L'articolo II.13 delle condizioni generali allegato all'accordo prevede che le modifiche dei termini del contributo comunitario richiedano una modifica scritta dell'accordo che deve essere firmata dalle parti.

II) L'articolo I.3.4 delle condizioni particolari stabilisce che, in deroga all'articolo II.13, le riassegnazioni fino al 10 % per linea di bilancio possono essere effettuate da una linea di bilancio all'altra, a condizione che la Commissione ne sia informata in anticipo.

3. L'articolo II.13 delle Condizioni generali prevede che la richiesta di modifica sia presentata alla Commissione almeno un mese prima della fine del progetto. Essa stabilisce inoltre che non



è ammessa alcuna modifica che metta in discussione la decisione della Comunità di concedere un finanziamento per il progetto in questione o che non sia conforme all'obbligo di trattare i richiedenti allo stesso modo. L'articolo I.3.4 stabilisce che le riassegnazioni pertinenti non devono comportare che l'importo complessivo dei costi superi l'importo massimo previsto nell'accordo.

4. Il 25 agosto 2005 il denunciante ha chiesto una modifica del bilancio ai sensi dell'articolo II.13. Secondo il denunciante, tale modifica era necessaria a causa del successo inaspettato della mostra summenzionata, che è stata mostrata in 50 sedi invece delle cinque originariamente previste.

5. Il 26 settembre 2005 il denunciante ha ribadito la sua richiesta di modifica di bilancio. Ha inoltre informato la Commissione che alcuni adeguamenti delle spese sostenute nel quadro della visita espositiva in corso dovrebbero essere effettuati in una fase successiva. Dovrebbe essere in grado di concludere il progetto con successo sulla base delle modifiche apportate alle linee di bilancio conformemente all'articolo I.3.4 delle condizioni particolari [2] . Nella sua risposta del 24 ottobre 2005, il sig. A., vicecapo dell'unità B.3 della direzione generale Allargamento della Commissione (DG Allargamento), che era il responsabile operativo responsabile dell'accordo, ha approvato le modifiche del piano di bilancio presentato dal denunciante. La Commissione ha osservato che tali modifiche non hanno inciso sull'importo complessivo dei costi previsti dall'accordo e ha elencato le modifiche per ciascuna linea di bilancio.

6. Il 10 luglio 2006 il denunciante ha presentato una domanda di pagamento dell'importo che riteneva ancora dovuto, ossia 62 556,00 EUR [3]. Il 12 dicembre 2006, il sig. B., funzionario dell'unità Esecuzione finanziaria E.3 della DG Allargamento, ha informato il denunciante che sarebbe stato versato 52 035,24 EUR. Il sig. B. ha suggerito che il denunciante potrebbe rivolgersi a un altro funzionario, il sig. C., l'agente di apertura finanziaria, in caso di domande. Il pagamento dell'importo accettato, vale a dire EUR 52 035,24, è stato effettuato il 15 dicembre 2006.

7. In una lettera del 18 gennaio 2007, il denunciante ha affermato che la Commissione aveva accettato un bilancio modificato, ma ha basato i suoi calcoli sul bilancio iniziale. Ha pertanto chiesto alla Commissione di rivedere la sua posizione e di pagare i restanti 10 520,76 EUR. Il denunciante ha inoltre chiesto alla Commissione come chiedere interessi a causa di ritardi di pagamento.

8. Il 6 febbraio 2007, il sig. D., capo unità E.3 della DG Allargamento, ha risposto accettando la richiesta di interessi del denunciante, anche se solo in relazione all'importo che la Commissione aveva accettato (52 035,24 EUR). Per quanto riguarda la richiesta del denunciante di riesaminare l'ulteriore domanda, il sig. D. ha spiegato che l'articolo I.3.4 delle condizioni particolari prevedeva la possibilità di riassegnare le spese tra linee di bilancio fino al 10 % dell'importo iniziale per rubrica di bilancio. D. sottolinea che una riassegnazione superiore al 10 % per linea di bilancio è possibile solo dopo un accordo formale di modifica tra le parti contraenti. Nel caso in esame, l'onorevole D. ritiene che tale emendamento non sia stato



approvato. Pertanto, la Commissione ha dovuto respingere qualsiasi modifica che superasse la soglia del 10 %. Il sig. D. ha aggiunto che il denunciante deve contattare il sig. B. in caso di domande o osservazioni.

9. Il 18 febbraio 2007 il denunciante ha richiamato l'attenzione del sig. D. sul fatto che ha presentato domanda di modifica e che, il 24 ottobre 2005, il sig. A. lo ha approvato.

10. Il 29 marzo 2007 il sig. B. ha informato il denunciante che la Commissione aveva deciso di pagarle un ulteriore importo di EUR 4 495.26. Ha dichiarato che la Commissione ha ritenuto di non essere tenuta a versare l'intero importo richiesto a causa delle "pre-informazioni mancanti sul sovraccarico di bilancio (cfr. l'articolo I.3.4)". Il sig. B. ha inoltre ritenuto che il denunciante non avesse diritto a interessi dovuti a ritardi di pagamento, poiché la sospensione di 85 giorni del pagamento era dovuta al fatto che il denunciante ha cambiato i numeri di conto senza informare la Commissione. Il denunciante è stato invitato a rivolgersi al sig. C. in caso di domande o osservazioni.

11. Il 23 aprile 2007, il denunciante ha sottolineato che, a sua conoscenza, quando ha chiesto una modifica dell'accordo, ha invocato anche l'articolo I.3.4 delle condizioni particolari. Il 14 maggio 2007, il sig. B. ha risposto che non vi erano elementi che dimostrassero che, dopo l'approvazione del nuovo bilancio, il denunciante ha informato la Commissione che prima di procedere a tale modifica sarebbe stato previsto un traboccamento su una linea di bilancio. Il funzionario ha inoltre dichiarato che l'unità finanziaria non poteva fare nulla di più per il denunciante. Tuttavia, ha consigliato di discutere la questione con l'unità operativa per verificare se avrebbe accettato l'eccesso di spesa come spese ammissibili. Il sig. B. ha consigliato al denunciante di rivolgersi al sig. F. a tale riguardo.

12. La denunciante ha telefonato al sig. F. il 23 maggio 2007 e gli è stato detto di rivolgersi alla sig.ra E. la sig.ra E. successivamente ha informato la denunciante di aver lasciato l'unità e ha suggerito che la denunciante dovesse rivolgersi alla sig.ra G. Tuttavia, in una conversazione telefonica con il denunciante il 29 maggio 2007, la sig.ra G., capo dell'unità Comunicazione della DG Allargamento, ha dichiarato di non poter trattare la questione. Ha quindi rinviato il denunciante al sig. B. dell'unità finanziaria. Tuttavia, in una e-mail del 7 giugno 2007, il sig. B. ha ribadito che non vi era nulla di più che l'unità finanziaria poteva fare per il denunciante e che avrebbe dovuto rivolgersi al capo dell'unità operativa, la sig.ra G. Ha spiegato che se tale unità accettasse per iscritto di considerare l'eccesso di spesa come spese ammissibili, l'unità finanziaria potrebbe avere motivi per riconsiderare la sua posizione.

13. In questa e-mail del 7 giugno 2007, il sig. B. ha anche spiegato l'approccio seguito dalla Commissione in materia. Inizialmente ha interpretato la lettera del denunciante che chiedeva una modifica del bilancio come le informazioni necessarie per riassegnare somme non superiori al 10 % per linea di bilancio tra diverse linee di bilancio ai sensi dell'articolo I.3.4 delle condizioni particolari. Essa ha quindi accettato solo modifiche fino al 10 % per ciascuna linea di bilancio, in quanto, a suo avviso, non vi era stata alcuna modifica formale del bilancio conformemente all'articolo II.13 delle Condizioni generali. Successivamente, tuttavia, quando il denunciante si è opposto a tale interpretazione e ha attirato l'attenzione della Commissione sulla lettera inviata



dal sig. A., si è constatato che anche il sig. A. aveva accettato modifiche che andavano oltre il 10 % per rubrica di bilancio. B. osserva che la Commissione ha quindi deciso di considerare la presente lettera come " *una valida modifica del contratto* " e ritiene che il bilancio indicato in tale lettera sia diventato il " *nuovo bilancio* ".

14. B. sottolinea, tuttavia, che le spese dichiarate in ultima analisi dal denunciante differivano da questo " *nuovo bilancio* ". Ai sensi dell'articolo I.3.4 delle condizioni particolari, sono ammesse differenze fino al 10 % per linea di bilancio solo se la Commissione è stata informata in anticipo. Tuttavia, dato che la Commissione non disponeva di prove del fatto che il denunciante l'avesse informato in anticipo, poteva accettare le spese solo fino agli importi previsti nel nuovo bilancio. Il funzionario ha inoltre spiegato che non è sufficiente per un beneficiario semplicemente menzionare che potrebbe dover effettuare storni tra linee di bilancio. È stato invece necessario fornire cifre chiare per gli storni e le linee di bilancio interessate.

15. Il 20 giugno 2007, la sig.ra G., che era stata contattata dal denunciante, ha dichiarato in una e-mail interna inviata al sig. B. e ad altri di non aver avuto il tempo di trattare la questione e, pertanto, ha chiesto un parere all'unità finanziaria. La sig.ra G. ha dichiarato che se il signor B. ritiene che si tratti di un " *caso piuttosto classico* " e che la richiesta di pagamento supplementare potrebbe essere soddisfatta " *senza correre un grande rischio* ", allora dovrebbero attendere il ritorno della sig.ra E., che era in vacanza al momento, prima di prendere una decisione. Se, invece, il sig. B. dovesse sconsigliare di effettuare tale pagamento, il denunciante dovrebbe essere informato tempestivamente e il fascicolo dovrebbe essere archiviato. Anche l'e-mail della sig.ra G. del 20 giugno 2007 è stata inviata al denunciante, presumibilmente per errore.

16. Il 10 settembre 2007, l'ennesimo funzionario, il sig. H., ha spiegato al denunciante che la Commissione non poteva pagare più di quanto previsto nel (nuovo) bilancio. Secondo il piano finanziario iniziale, la linea di bilancio A6 ammontava a 163 470 EUR. Secondo il nuovo bilancio, esso ammontava a 171 906,40 EUR. Tuttavia, nella domanda finale di pagamento del denunciante, questa voce ammontava a 180 254,04 EUR [4], che era superiore a quanto concordato.

17. Secondo il sig. H., il denunciante ha applicato la regola del 10 % dell'articolo I.3.4 al momento in cui ha chiesto una modifica del bilancio. La Commissione ha accettato tali modifiche e ha effettuato il pagamento di conseguenza. Tuttavia, la Commissione non ha potuto accettare ulteriori affermazioni in quanto ciò comporterebbe un cambiamento retroattivo che non era possibile. H. ha sottolineato che il denunciante non può fare affidamento sull'articolo I.3.4 due volte. Per quanto riguarda la questione degli interessi di mora, il sig. H. ha dichiarato che ciò sarebbe stato versato solo in relazione alle somme effettivamente pagate e ha ricordato al denunciante che disponeva di due mesi per presentare una richiesta al riguardo. Ha invitato il denunciante a rivolgersi al suo capo unità (D.) se non fosse soddisfatto di tale risposta.

18. Il 17 settembre 2007, il denunciante ha dichiarato di non aver compreso il motivo per cui la Commissione non ha fatto distinzione tra la modifica formale del bilancio e il ricorso all'articolo



I.3.4, ma ha invece ritenuto che essa, cioè il denunciante, si fosse basata su quest'ultima disposizione due volte. In una e-mail del 1° ottobre 2007 inviata dal sig. D., la Commissione ha dichiarato che la sua posizione, espressa in corrispondenza precedente, è rimasta invariata.

Oggetto dell'indagine

19. In tale contesto, il denunciante si è rivolto al Mediatore e ha formulato le seguenti accuse:

1) In contrasto con l'accordo, la Commissione ha ridotto il pagamento finale per il progetto di 6 396,19 EUR. In particolare, ha omesso di motivare la sua decisione di non accettare il ricorso del denunciante all'articolo I.3.4 delle Condizioni particolari, che aveva precedentemente accettato per iscritto.

2) La Commissione ha omesso di corrispondere correttamente con il denunciante, indicando ripetutamente diverse persone di contatto che le hanno fornito informazioni contraddittorie.

20. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto pagare l'importo residuo di 6 396,19 EUR, maggiorato degli interessi.

L'inchiesta

21. La denuncia è stata presentata il 19 dicembre 2008. Il 22 dicembre 2008 il Mediatore ha avviato un'indagine e ha chiesto alla Commissione un parere al riguardo.

22. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 4 maggio 2009. Il 12 maggio 2009 il parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante per osservazioni. Il denunciante non ha ricevuto osservazioni.

23. Il 12 marzo 2010 il Mediatore ha presentato una proposta di soluzione amichevole. La Commissione ha risposto a tale proposta il 23 luglio 2010. La risposta della Commissione è stata trasmessa al denunciante per osservazioni, che ha presentato il 5 agosto 2010.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Presunta riduzione indebita del pagamento finale, asserita mancanza di motivazione e relativa domanda

Argomenti presentati al Mediatore

24. Il denunciante ha sostenuto che, quando si è reso conto che alcuni elementi del progetto



avrebbero richiesto più fondi di quanto inizialmente previsto, ha presentato una domanda motivata per una modifica dell'accordo al funzionario competente della Commissione. Lo ha fatto entro i termini pertinenti e la Commissione ha accettato tali modifiche per iscritto prima della fine del progetto. Il denunciante ha sostenuto che tale accettazione ha messo in vigore un nuovo bilancio.

25. Nel momento in cui ha presentato la sua richiesta di pagamento finale, sono state apportate ulteriori modifiche al nuovo bilancio. A suo avviso, tali modifiche sono rimaste al di sotto della soglia del 10 % consentita dall'articolo I.3.4 delle Condizioni particolari. Il denunciante ha sottolineato di aver annunciato tali modifiche e di voler fare affidamento sull'articolo I.3.4 delle Condizioni particolari, il 26 settembre 2005, in altre parole, in tempo utile ai fini della suddetta disposizione.

26. Il denunciante ha richiamato l'attenzione sul fatto che la Commissione ha inizialmente dichiarato di applicare l'articolo I.3.4 delle condizioni particolari nel valutare la richiesta di pagamento del denunciante. Tuttavia, quando la Commissione ha finalmente accettato che un nuovo bilancio era stato concordato nel 2005, ha preso le distanze da questa analisi e ha invece concluso che il denunciante non poteva basarsi sull'articolo I.3.4 delle condizioni particolari. Riferendosi alla lettera della Commissione del 10 settembre 2007, il denunciante ha dichiarato di non aver compreso il motivo per cui la Commissione ha scelto di non separare le due modifiche al bilancio che sono state apportate, ma ha invece interpretato le due modifiche come entrambe basate sull'articolo I.3.4 delle condizioni particolari.

27. Nel suo parere, la Commissione ha sostenuto che il denunciante, nella sua e-mail del 26 settembre 2005, si limitava a informarlo della sua intenzione di riassegnare determinati importi tra le sottorubriche senza modificare il totale delle spese previste. Tale intenzione è stata, in linea di principio, accettata dalla Commissione nella sua lettera del 24 ottobre 2005. Tuttavia, la proposta di modifica non è mai stata seguita da una richiesta formale di modifica. La Commissione non ha pertanto mai formalmente modificato l'accordo.

28. Pertanto, nell'esaminare la richiesta di pagamento finale presentata dal denunciante il 10 luglio 2006, è stato il bilancio iniziale a servire da base per i suoi calcoli. La Commissione ha tuttavia sostenuto di aver accettato storni tra diverse linee di bilancio fino al 10 % per rubrica, senza insistere sull'obbligo di preavviso per tali storni, come previsto dall'articolo I.3.4 delle condizioni particolari.

29. La Commissione ha aggiunto che, quando il denunciante ha richiamato la sua attenzione sul "nuovo bilancio", essa " *ha deciso ex gratia di applicare il nuovo bilancio proposto* " e aveva quindi nuovamente analizzato la situazione. Tuttavia, nel corso di questa nuova analisi, essa ha applicato anche la regola enunciata all'articolo I.3.4 delle condizioni particolari, vale a dire che il denunciante deve informare la Commissione in anticipo di eventuali storni tra linee di bilancio effettuati conformemente a tale disposizione. La Commissione ha sostenuto che tra il 24 ottobre 2005 e il 10 luglio 2006 (quando il denunciante ha inviato la richiesta di pagamento finale), il denunciante non l'ha informata di tali trasferimenti. Il denunciante non ha pertanto potuto invocare l'articolo I.3.4 delle condizioni particolari per giustificare tali modifiche. La



Commissione ha quindi applicato i dati indicati nel "nuovo" bilancio senza consentire ulteriori modifiche e, di conseguenza, ha versato al denunciante ulteriori 4 495,26 EUR.

30. La Commissione ha affermato di aver trattato la lettera del 24 ottobre 2005 come una modifica dell'accordo e di aver quindi *"esercizio della flessibilità necessaria quanto giuridicamente accettabile"*. A suo avviso, *non vi era "un ulteriore margine di manovra"*.

31. In relazione alla richiesta di interessi di mora presentata dal denunciante, la Commissione ha inizialmente riconosciuto la richiesta del denunciante, anche se solo in relazione all'importo ritenuto dovuto al denunciante, ossia 52 035,24 EUR. Tuttavia, si è poi scoperto che il denunciante aveva chiuso il conto bancario menzionato nell'accordo, ma non ha informato la Commissione di tale fatto fino al 14 settembre 2006 [5]. Il pagamento è stato quindi sospeso. È risultato quindi che il denunciante non aveva il diritto di ricevere interessi a causa di ritardi di pagamento.

32. La Commissione ha aggiunto, tuttavia, di aver riesaminato questo punto in sede di elaborazione del suo parere sulla presente denuncia e ha concluso che il denunciante aveva diritto agli interessi dovuti al pagamento tardivo. Ha ricevuto la domanda di pagamento finale il 14 luglio 2006 e ha effettuato il pagamento finale al denunciante il 15 dicembre 2006, per un totale di 154 giorni. I periodi massimi per il riesame e il pagamento sono stati di 45 giorni per categoria e il pagamento è stato sospeso per 40 giorni, a causa della modifica del numero di conto del denunciante. Di conseguenza, gli interessi di mora erano dovuti per 24 giorni. La Commissione ha dichiarato di aver effettuato un pagamento corrispondente.

La valutazione preliminare del Mediatore che porta a una proposta di soluzione amichevole

Osservazioni introduttive

33. La presente causa verteva su una controversia sugli obblighi di pagamento derivanti da un contratto.

34. Il Mediatore ritiene che la portata del riesame che può effettuare nei casi riguardanti l'interpretazione degli obblighi contrattuali assunti da un'istituzione sia necessariamente limitata. In particolare, il Mediatore ritiene che non debba cercare di stabilire se vi sia stata una violazione del contratto da parte di una delle parti. Tale questione potrebbe essere trattata efficacemente solo da un organo giurisdizionale competente, il quale avrebbe la possibilità di ascoltare le argomentazioni delle parti relative al diritto nazionale pertinente e di valutare prove contrastanti su eventuali questioni di fatto contestate.

35. Il Mediatore ritiene pertanto che, nei casi relativi a controversie contrattuali, sia giustificato limitare le sue indagini ad esaminare se l'istituzione gli abbia fornito un resoconto coerente e ragionevole della base giuridica delle sue azioni e perché ritenga che la sua posizione



contrattuale sia giustificata. In tal caso, il Mediatore concluderà che la sua indagine non ha rivelato un caso di cattiva amministrazione. Questa conclusione non pregiudicherà il diritto delle parti di far esaminare la loro controversia contrattuale e di risolverla in modo autorevole da un tribunale di giurisdizione competente.

Per quanto riguarda il pagamento finale dovuto ai sensi dell'accordo

36. Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che, in un primo momento, ha rimborsato il denunciante sulla base del bilancio iniziale (poiché non disponeva di alcun verbale di modifica dell'accordo), ma ha consentito riassegnazioni tra linee di bilancio fino al 10 %. Tuttavia, dopo un esame più approfondito, sembrava che questa descrizione non fosse del tutto corretta. Ciò si evince dalla tabella 1 che segue, che stabilisce: i) gli importi indicati nell'accordo (il "vecchio bilancio"); II) i dati riveduti accettati dal sig. A. nella sua lettera del 24 ottobre 2005 (il "nuovo bilancio"); III) i costi dichiarati dal denunciante il 10 luglio 2006 (i "costi effettivi"); e iv) i dati sui quali la Commissione ha basato i propri calcoli sugli importi dovuti nella lettera del 12 dicembre 2006 (in prosieguo: il "primo calcolo").

Tabella 1: Il primo calcolo [6]

Linea di bilancio

Vecchio bilancio

Nuovo bilancio

Costi effettivi

Calcolo di 1 st

A1

74 137.70

72 316.92

65 948.46

65 948.46

A2

11 316.00

19 062.00

9



18 314.36

12 447.60

A3

23 210.00

8 850.00

8 105.83

8 105.83

A4

0.00

0.00

0.00

0.00

A5

0.00

0.00

0.00

0.00

A6

163 470.00

171 906.41

182 654.04

171 906.41

10



totale parziale

272 133.70

272 135.33

275 022.69

258 408.30

A7

1 9 049.36

19 049.47

19 083.59

18 088.58

totale parziale

291 183.06

291 184.80

294 106.28

276 496.88

71,61 %

208 516.19

208 517.44

210 609.51

197 999.42

prefinanziamento

145 964.18

145 964.18

11



145 64.18

145 964.18

Totale

62 552.01

62 553.26

64 645.33

52 035.24

37. Le cifre di cui sopra mostrano che la Commissione ha accettato i costi effettivi dichiarati dal denunciante per quanto riguarda le linee di bilancio A1 e A3, che non superavano gli importi corrispondenti stabiliti né nel vecchio né nel nuovo bilancio. Il denunciante non ha sostenuto alcun costo per quanto riguarda le linee di bilancio A4 e A5. Queste linee di bilancio non hanno quindi dovuto essere prese in considerazione nell'inchiesta. La rubrica di bilancio A7 rappresenta i cosiddetti "costi indiretti". Ai sensi dell'articolo I.3.2 delle Condizioni generali, il contributo della Commissione è stato limitato al 7 % del totale dei costi ammissibili a titolo delle linee di bilancio da A1 a A6. Il fatto che la Commissione non abbia accettato l'intero importo dei costi dichiarati dal denunciante per queste linee di bilancio ha spiegato perché l'importo calcolato nella rubrica di bilancio A7 differiva da quello presentato dal denunciante. Tuttavia, dato che i costi che il denunciante ha potuto sostenere dalla Commissione nell'ambito di questa linea di bilancio erano il risultato diretto dei costi accettati nelle rubriche di bilancio da A1 a A6, la questione della rubrica di bilancio A7 potrebbe essere annullata in un primo momento.

38. Per quanto riguarda la linea di bilancio A2, la Commissione ha effettivamente accettato costi pari al 10 % in più rispetto a quanto previsto nel vecchio bilancio. Tuttavia, non ha utilizzato lo stesso approccio per quanto riguarda la linea di bilancio A6. Se la Commissione avesse calcolato l'importo di questa linea di bilancio allo stesso modo di quello della rubrica di bilancio A2, avrebbe dovuto accettare costi pari a 179 817,00 EUR. L'importo che la Commissione ha effettivamente accettato nell'ambito di questa linea di bilancio (171 906,41 EUR) corrispondeva invece alla cifra pertinente indicata nel nuovo bilancio.

39. Sulla base del calcolo di cui alla lettera del 12 dicembre 2006, la Commissione ha accettato un totale di 276 496,88 EUR come costi ammissibili. Poiché il suo contributo a tali costi è stato fissato dall'accordo al 71,61 %, ha quindi ritenuto che il denunciante avesse diritto a ricevere un totale di 197 999,42 EUR. Sottraendo i 145 964,18 EUR già versati a titolo di prefinanziamento, la Commissione ha quindi calcolato che l'importo ancora dovuto ammontava a 52 035,24 EUR.

40. Il Mediatore ha osservato che, a seguito delle obiezioni del denunciante, la Commissione ha deciso di rivedere il suo approccio. Così, il 29 marzo 2007, ha deciso, *ex gratia*, di accettare



il nuovo bilancio concordato tra il denunciante e il sig. A. La tabella 2 mostra il risultato di tale calcolo. Per motivi di convenienza, include anche i dati già riportati nella tabella 1.

Tabella 2: Il secondo calcolo [7]

Linea di bilancio

Vecchio bilancio

Nuovo bilancio

Costi effettivi

Calcolo di 1 st

Calcolo di 2 nd

A1

74 137.70

72 316.92

65 948.46

65 948.46

65 948.46

A2

11 316.00

19 062.00

18 314.36

12 447.60

18 314.36

A3

23 210.00

13



8 850.00

8 105.83

8 105.83

8 105.83

A4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A6

163 470.00

171 906.41

182 654.04

171 906.41

171 906.41

totale parziale

14



272 133.70

272 135.33

275 022.69

258 408.30

264 275.06

A7

19 049.36

19 049.47

19 083.59

18 088.58

18 499.25

totale parziale

291 183.06

291 184.80

294 106.28

276 496.88

282 774.31

71,61 %

208 516.19

208 517.44

210 609.51

197 999.42

15



202 494.68

prefinanziamento

145 964.18

145 964.18

145 964.18

145 964.18

145 964.18

Totale

62 552.01

62 553.26

64 645.33

52 035.24

56 530.50

Già pagato

52 035.24

Lasciato a pagare

4 495.26

41. Come indicato in precedenza, il Mediatore doveva esaminare se la Commissione gli avesse fornito un resoconto ragionevole e coerente della base giuridica delle sue azioni e del motivo per cui riteneva che la sua posizione contrattuale fosse giustificata.

42. Per i motivi esposti di seguito, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non soddisfacesse tale norma nel caso di specie.

43. Come già accennato, la Commissione ha sostenuto che, quando il sig. A. ha accettato le cifre presentate dal denunciante il 25 agosto e il 26 settembre 2005, le modifiche apportate erano basate sull'articolo I.3.4 delle condizioni particolari. Ciò avrebbe comportato, tuttavia, che le modifiche pertinenti non superassero il 10 % per rubrica di bilancio. Sebbene questa



condizione sia stata soddisfatta per le rubriche di bilancio A1 e A6, chiaramente non è così per le linee di bilancio A2 (che sono passate da 11 316,00 EUR a 19 062,00 EUR) e A3 (che sono diminuite da 23 210,00 EUR a 8 850,00 EUR). Tali modifiche avrebbero potuto quindi essere basate solo sull'articolo II.13 delle Condizioni generali. Va inoltre osservato che il nuovo bilancio ha comportato un aumento dell'importo complessivo massimo dei costi ammissibili previsto dall'accordo (da 291 183,06 EUR a 291 184,80 EUR). Anche se tale aumento era molto modesto, sembrava chiaro che poteva basarsi solo sull'articolo II.13 delle Condizioni generali.

44. Ne consegue che le modifiche che hanno portato al nuovo bilancio non si basano unicamente sull'articolo I.3.4 delle condizioni particolari, bensì sull'articolo I.3.4 e sull'articolo II.13. Il denunciante ha fatto riferimento a entrambe queste disposizioni nelle sue e-mail del 25 agosto e del 26 settembre 2005.

45. Il Mediatore ha osservato che il caso in esame non gli imponeva di esaminare se i requisiti formali di cui all'articolo II.13 delle Condizioni generali fossero stati rispettati in tale occasione. Sembra vero che non è stato elaborato alcun emendamento formale al momento dell'accettazione del nuovo bilancio. Il Mediatore ha tuttavia osservato che il funzionario della Commissione che si occupava della questione all'epoca non vedeva alcun problema nell'accettare il nuovo bilancio.

46. Nel calcolare per la prima volta l'importo definitivo dovuto al denunciante, la Commissione ha tuttavia ignorato le cifre indicate nel nuovo bilancio, ad eccezione dell'importo previsto per la linea di bilancio A6. Il fatto che tale cifra sia apparsa nel calcolo della Commissione ha dimostrato che le cifre indicate nel nuovo bilancio dovevano essere note alla Commissione all'epoca. Il Mediatore ha pertanto ritenuto ovvio che l'approccio adottato dalla Commissione durante il primo calcolo non fosse coerente con quello adottato al momento dell'approvazione del nuovo bilancio. Inoltre, in quella fase della procedura, il denunciante si è confrontato con opinioni contrastanti in merito alla base giuridica del nuovo bilancio presentato dai vari funzionari della Commissione contattati.

47. Il Mediatore ha osservato che, nel calcolare l'importo finale dovuto al denunciante per la seconda volta, la Commissione ha cercato di rimediare all'errore o agli errori commessi in precedenza. In questa occasione, la Commissione ha effettivamente accettato come pertinente tutti gli importi che aveva già accettato al momento dell'approvazione del nuovo bilancio.

48. Tuttavia, in occasione del secondo calcolo, la Commissione ha ritenuto che l'articolo I.3.4 delle condizioni particolari potesse essere applicato solo se il denunciante avesse informato la Commissione in anticipo di eventuali storni tra linee di bilancio effettuati conformemente a tale disposizione. La Commissione ha sostenuto che ciò non era avvenuto e che la suddetta disposizione non poteva pertanto essere applicata.

49. Il Mediatore ha ritenuto che l'insistenza della Commissione sull'obbligo formale di preavviso di cui all'articolo I.3.4 delle condizioni particolari non potesse essere criticata in quanto tale. Nel suo parere, tuttavia, la Commissione ha anche affermato che, quando ha calcolato per la prima volta l'importo definitivo dovuto al denunciante, ha accettato storni tra diverse linee di bilancio



fino al 10 % per rubrica, senza insistere sull'obbligo di preavviso per tali trasferimenti previsto dall'articolo I.3.4 delle condizioni particolari. Il Mediatore non ha compreso in che modo un requisito che la Commissione, come confermato dal suo parere, si sentisse in grado di ignorare quando ha calcolato per la prima volta l'importo in questione, potrebbe improvvisamente assumere un'importanza decisiva quando ha calcolato tale importo una seconda volta. Come accennato in precedenza, se la Commissione avesse applicato l'approccio che sosteneva di aver adottato per il primo calcolo a tutte le linee di bilancio, avrebbe accettato costi per la linea di bilancio A6 fino a 179 817,00 EUR (invece dei 171 906,41 EUR che ha accettato).

50. Per completezza, il Mediatore ha ritenuto utile affrontare un ulteriore argomento menzionato da uno dei funzionari contattati dal denunciante. Anche se tale argomento non è stato utilizzato dalla Commissione nel suo parere, il Mediatore ha ritenuto che la confusione causata dal trattamento della Commissione sarebbe stata attenuata se venisse chiarita una maggiore chiarezza su tale questione. Ricorda che, nella sua e-mail del 10 settembre 2007, il sig. H. ha sottolineato che il denunciante non poteva fare affidamento sull'articolo I.3.4 due volte. La suddetta disposizione non affronta esplicitamente la questione. Tuttavia, se l'articolo I.3.4 ha consentito riassegnazioni fino al 10 % per rubrica di bilancio, è sembrato logico supporre che il numero di riassegnazioni sia irrilevante, purché l'importo complessivo riassegnato non superi il 10 % dell'importo inizialmente fissato per rubrica di bilancio.

51. Alla luce di quanto precede, il Mediatore non ha potuto concludere che la Commissione non ha fornito un resoconto coerente e ragionevole del modo in cui ha trattato la richiesta di pagamento del denunciante.

52. Il Mediatore si è rammaricato del fatto che la conclusione di cui sopra sia stata rafforzata dal modo in cui la Commissione ha trattato la richiesta di interessi del denunciante. Anche se il risultato finale ottenuto dalla Commissione a tale riguardo sembrava essere per la maggior parte (anche se non del tutto) ragionevole (v. infra, punti 57 segg.), il fatto che la Commissione abbia modificato due volte il suo parere in merito al fatto che tale interesse fosse dovuto significava che il suo approccio difficilmente poteva essere definito coerente.

53. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha concluso in via preliminare che il modo in cui la Commissione ha calcolato il pagamento dovuto al denunciante nel caso di specie potrebbe costituire una cattiva amministrazione. Pertanto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore europeo, ha presentato una proposta di soluzione amichevole, invitandolo a riconsiderare la richiesta di pagamento del denunciante.

54. Il Mediatore ha ritenuto utile aggiungere che la presente proposta si è concentrata sulla richiesta del denunciante per quanto riguarda la linea di bilancio A6. Come accennato in precedenza (cfr. paragrafo 38), il Mediatore ha ritenuto che, se la Commissione avesse accettato modifiche fino al 10 % per linea di bilancio rispetto alla rubrica A6 nello stesso modo in cui ha fatto per le altre linee di bilancio, avrebbe potuto accettare costi per questa voce di bilancio fino a 179 817,00 EUR (anziché 171 906,41 EUR ha accettato). Qualsiasi modifica apportata a questa linea di bilancio avrebbe ovviamente avuto un impatto modesto anche sulla linea di bilancio A7.



55. Va sottolineato che eventuali riassegnazioni a norma dell'articolo I.3.4 delle condizioni particolari non possono avere l'effetto di aumentare l'importo complessivo massimo dei costi che la Commissione ha accettato come ammissibili nel nuovo bilancio. Il Mediatore ha osservato che l'importo dei costi dichiarati dal denunciante sembrava superare leggermente tale soglia e che la Commissione avrebbe chiaramente il diritto di ignorare tali costi in eccesso.

56. Il Mediatore ha raccolto dalle informazioni fornitegli che il denunciante ha realizzato il progetto con successo. In effetti, il successo inaspettato della mostra che faceva parte del progetto sembrava essere stato il motivo principale alla base delle riassegnazioni del denunciante tra le rubriche di bilancio. Il Mediatore ha ritenuto che il successo del progetto potesse essere utilmente preso in considerazione dalla Commissione al momento di decidere come trattare la sua proposta di soluzione amichevole.

Per quanto riguarda gli interessi di mora

57. Il Mediatore ha osservato che 154 giorni sono scaduti tra il 14 luglio 2006, quando la Commissione ha ricevuto la richiesta di pagamento del denunciante, e il 15 dicembre 2006, quando la Commissione ha effettuato un pagamento di 52 035,24 EUR. La Commissione ha dichiarato di avere 45 giorni per rivedere la richiesta di pagamento e 45 giorni per effettuare il pagamento. Questi 90 giorni dovrebbero pertanto essere ignorati. Ciò sembrava conforme alle disposizioni dell'accordo.

58. La Commissione ha inoltre sostenuto che un ritardo di 40 giorni era dovuto al fatto che il denunciante ha modificato i numeri di conto. Ha sottolineato che anche questo periodo dovrebbe essere ignorato. Di conseguenza, vi è stato un ritardo effettivo di 24 giorni, per i quali gli interessi erano dovuti e che aveva debitamente pagato.

59. Dai documenti presentati al Mediatore è emerso che il denunciante ha effettivamente cambiato conti bancari senza informare la Commissione. Alla Commissione non è stato addebitato alcun ritardo nel pagamento dovuto a problemi causati dal denunciante. Non vi erano prove evidenti del fatto che il ritardo causato dal denunciante ammontasse in realtà a 40 giorni. Tuttavia, il denunciante non aveva contestato le spiegazioni della Commissione riguardo a questo aspetto del caso. Il Mediatore ha pertanto ritenuto che il suo esame dovesse basarsi sulle informazioni indiscusse fornite dalla Commissione. Sulla base di tali informazioni, il ritardo per il quale gli interessi erano dovuti ammontava effettivamente a 24 giorni.

60. Il Mediatore è pertanto giunto alla conclusione che non vi è stata cattiva amministrazione in relazione al calcolo da parte della Commissione degli interessi di mora sull'importo di 52 035,24 EUR.

61. Tuttavia, la situazione era diversa per quanto riguarda il pagamento supplementare di EUR 4 495,26 effettuato il 29 marzo 2007. Come illustrato in precedenza, la Commissione ha proceduto all'esecuzione di tale pagamento al fine di correggere l'errore o gli errori commessi al



momento del primo calcolo dell'importo dovuto al denunciante. Il Mediatore non condivideva pertanto l'opinione della Commissione secondo cui il pagamento supplementare costituiva un pagamento *ex gratia*. Se la Commissione avesse rispettato, come avrebbe dovuto, il nuovo bilancio al momento del primo calcolo dell'importo dovuto al denunciante, il denunciante avrebbe dovuto ricevere il pagamento supplementare contestualmente al pagamento di 52 035,24 EUR. Gli interessi dovuti a ritardi di pagamento sarebbero quindi dovuti anche per quanto riguarda il pagamento supplementare di EUR 4 495,26. Per quanto riguarda questo pagamento supplementare, ulteriori interessi sarebbero maturati tra il 15 dicembre 2006 e il 29 marzo 2007.

62. Il Mediatore ha osservato, tuttavia, che l'importo di interesse risultante sarebbe relativamente modesto. Ritiene che questo aspetto del caso non debba più essere perseguito se la Commissione dovesse accettare la sua proposta di soluzione amichevole.

Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole

63. Nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole, la Commissione ha informato il Mediatore di aver accettato la sua proposta. Essa aveva pertanto deciso di accettare i costi dichiarati dal denunciante nella sua relazione finale presentata il 14 luglio 2006, fino all'importo massimo previsto dalla convenzione di sovvenzione, vale a dire un importo di 6 025,59 EUR. Inoltre, la Commissione ha accettato che il suo secondo pagamento (realizzato il 29 marzo 2007), così come il terzo (che ha effettuato in risposta alla proposta di soluzione amichevole del Mediatore), fossero dovuti contemporaneamente al primo pagamento, e che gli interessi di mora erano quindi dovuti, come richiesto dal denunciante.

64. Il denunciante ha informato il Mediatore di aver ricevuto due pagamenti rispettivamente di 6 025,59 EUR e 1 568,47 EUR e ha ringraziato il Mediatore per l'assistenza fornita al riguardo.

Valutazione del Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole

65. Alla luce delle osservazioni delle parti, il Mediatore conclude che è stata raggiunta una soluzione amichevole. Il Mediatore plaude alla volontà della Commissione di procedere a un esame approfondito della questione e alla sua accettazione della sua proposta di soluzione amichevole.

B. Asserzione di mancata corrispondenza con il denunciante in modo corretto e coerente

Argomenti presentati al Mediatore



66. Il denunciante ha affermato che, durante i cinque mesi che ha comunicato alla Commissione al fine di risolvere il disaccordo sull'importo finale da pagare, è stato indirizzato a sette persone di contatto diverse in unità diverse. Alcuni dei funzionari interessati non avevano familiarità con la questione e altri fornivano informazioni o consigli che contraddicevano dichiarazioni fatte in precedenza.

67. Nel suo parere, la Commissione ha ricordato che il servizio incaricato di trattare le questioni relative all'accordo era la DG Allargamento. La Commissione ha sostenuto che le informazioni fornite al denunciante rispecchiavano la posizione della Commissione al momento in questione e non avevano nulla a che fare con il singolo funzionario che ha fornito tali informazioni.

Valutazione del Mediatore

68. Il Mediatore ha ritenuto ovvio che un'amministrazione dovrebbe fornire ai cittadini una consulenza chiara e coerente.

69. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto in modo palese. Dato che la mancanza di coerenza nella posizione della Commissione è stata discussa sopra, non è necessario approfondire ulteriormente la questione.

70. Il Mediatore ritiene, tuttavia, che questo aspetto del caso sia di secondaria importanza per il denunciante. Dato che la Commissione ha accettato la sua proposta di soluzione amichevole, ritiene che questo aspetto del caso non debba più essere perseguito.

C. Conclusioni

Sulla base della sua indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

In questo caso è stata raggiunta una soluzione amichevole.

Il denunciante e la Commissione saranno informati di tale decisione.

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 2010

[1] Ai sensi dell'articolo I.3.2 delle condizioni particolari allegato all'accordo. Infatti, il 71,61 % di 291,183.06 è 208,516.19.



[2] Nell'originale tedesco: "Da es in der gegenwärtigen Ausstellungstournee zu akuten Änderungen von Ausgaben kommen muss, werden wir mit den GEÄNDERTEN Kostenstellen im Rahmen des Artikels I.3.4 das Projekt erfolgreich abschließen können."

[3] La Commissione aveva già effettuato alcuni pagamenti per prefinanziare il progetto prima della sua conclusione.

[4] Questa cifra si basava sui calcoli effettuati dal sig. H., che sembra aver commesso un errore tipografico. L'importo richiesto dal denunciante ammontava, infatti, a 182 654,04 EUR.

[5] Il parere della Commissione fa erroneamente riferimento alla presente lettera come inviata il 14 settembre 2007.

[6] Importi in EUR.

[7] Importi in EUR.